

**“La Procura minorile:  
l’evoluzione del sistema di cura e protezione”  
Torino 20 settembre 2019**

**Ho conosciuto Graziana, nel 1980, e sono immediatamente rimasta affascinata dal magistrato che interpretava, con il codice, ma anche con il cuore, in mano.**

**Mai avrei pensato di essere proprio io a ricordarla, qui oggi.**

**Graziana e Paolo, un’accoppiata esplosiva di umanità! E i loro “bambini” grandi e piccoli sapevano di avere qualcuno che *li pensava* e che cercava di dare loro voce.....**

**I servizi di territorio** erano agli arbori e timidamente avanzavano nel mondo della giustizia minorile.

Infatti, la riforma era seguita al secondo trasferimento di funzioni previsto dal D.P.R. n. 616 del 1977, quando abbandonata la concezione basata sulla “beneficienza pubblica”, si era modellato il decentramento per settori organici, con l’introduzione della nozione di servizi sociali. Fin da allora le relative funzioni furono conferite direttamente ai comuni, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, poi ai Consorzi, poi nuovamente ai Comuni o all’Asl, a seconda dei diversi territori.

**La protezione dei minori in situazione di gravissimo pregiudizio e abbandono si fondava sulla Legge del 5 giugno 1967 n. 431**, che istituiva l’adozione speciale, ma solo i minori degli anni 8 potevano essere dichiarati adottabili ( o poco più se l’avvio della procedura era entro gli otto anni) dopo che “chiunque” avesse segnalato al T.M. la situazione di abbandono. Nella procedura la responsabilità genitoriale ( allora potestà) era automaticamente sospesa e veniva nominato un tutore provvisorio. Venivano sentiti i genitori, il tutore, i responsabili dei servizi e della eventuale comunità, quindi, sentito il P.M. veniva dichiarato lo stato di adottabilità con decreto motivato. In questa fase nessun contraddittorio e nessun avvocato all’orizzonte. Questa carenza costituiva ragione di preoccupazione sia per i giudici che per il p.m., perché essere i soli depositari del “superiore interesse del minore” rappresentava una responsabilità davvero schiacciante.

Come nel processo penale quando c’è un avvocato particolarmente bravo i giudici sono molto più sereni nel decidere.

La dichiarazione dello stato di adottabilità ricordo che fosse un decreto breve, dopo un’istruttoria sommaria, a volte contenuto in un modulo prestampato nel quale venivano indicate in modo molto sintetico le ragioni della decisione, con un avviso, terrorizzante, ma allo stesso tempo chiaro anche per chi non fosse particolarmente acculturato, che i genitori o parenti che non avessero condiviso la decisione si dovevano recare subito da un avvocato altrimenti non avrebbero più visto il loro figlio o nipote.

Il dissenso veniva espresso con **l’opposizione allo stesso Tribunale**, che fissava udienza pubblica per svolgere l’istruttoria nel contraddittorio fra le parti ( opposenti, pubblico ministero, avvocati, tutore, servizi, rappresentanti delle comunità..) e per la discussione, un po’ sul modello del processo penale dibattimentale, con lettura immediata della sentenza. Si erano spesi fiumi di inchiostro per dibattere sulla veste dei servizi ( testimoni o no, con giuramento o senza) . La sentenza era impugnabile in appello e in Cassazione.

La legge 431/67 introduceva il concetto di **adozione “per “ il bambino abbandonato**, e non per dare una prole a chi non l’avesse (adozione fra adulti “ che non hanno discendenti”, disciplinata dall’art. 1 che modificava l’art. 291 c.c.), con la previsione di una famiglia adottiva stabile ( coniugata da almeno 5 anni, non separata, neppure di fatto) sufficientemente giovane e, soprattutto, dichiarata idonea preventivamente dal Tribunale per i minorenni.

L’iniziativa era di chiunque, con un canale privilegiato del **Giudice Tutelare, che aveva la vigilanza sulle comunità** e che riceveva dagli istituti le relazioni sui minori accolti.

L’abbandono sussisteva, con previsione esplicita anche quando fosse garantito l’accudimento, ma da istituti di assistenza.

Le prescrizioni ai genitori e parenti erano “eventuali”, ma se impartite e disattese erano motivo di dichiarazione di adottabilità.

Era possibile sospendere la procedura, ma solo in presenza di una causa di status o quando poteva “riuscire utile nell’interesse del minore” . Si questo concetto e sul concetto di forza maggiore, inibente la dichiarazione dello stato di adottabilità ( quante volte la sospensione e per quanto; quanto può durare la causa di forza maggiore) era intervenuta più volte la Corte di Cassazione ed il Legislatore ne aveva recepito la giurisprudenza.

**Tutto sapeva un po’ di “casalingo”** a partire dalla sede del Tribunale e della Procura, che era un appartamento di Via Passo Buole, che i giudici chiudevano la sera andando a casa. Però era tangibile lo spirito di servizio, la passione per la materia e la ricerca di nuovi strumenti, già a quell’epoca, per proteggere i minorenni sofferenti, tentando anche di promuovere l’aiuto alle famiglia da parte dei servizi ( non previsto dalla legge 431/67). Si percepiva la consapevolezza di dover porre le basi per una protezione più sistematica ed uniforme verso i più deboli, che abbandonasse il concetto paternalistico della protezione per garantire il rispetto dei diritti, ma era tutto da costruire.

**Era l’epoca della grande immigrazione dal Sud**, quando negli edifici si leggevano cartelli con scritto: “*qui non si affitta ai meridionali*”. Era l’epoca dei ragazzi provenienti dal sud Italia che, sradicati dal contesto d’origine, inseriti nelle periferie, sostanzialmente abbandonati in strada da genitori operai ( nella migliore delle ipotesi) o disoccupati, che spesso erano fuori casa tutto il giorno e che lasciavano i figli in strada come erano avvezzi di fare al Paese, senza rendersi conto della diversità e dei pericoli di una grande città come Torino. Questi ragazzi erano quasi predestinati a commettere reati e prima ancora che fosse prevista, nel nuovo processo, la M.A.P., con l’approfondimento dell’esame della personalità e della situazione familiare, anche il rinvio a giudizio veniva accompagnato da **progetti di recupero** che permettessero alternative alla condanna. Spesso contestualmente, come avviene anche ora, si promuoveva un intervento a tutela da parte del Tribunale. **In pratica queste erano le uniche situazioni nelle quali il P.M. assumeva l’iniziativa**, perché in quasi tutti gli altri casi il Tribunale apriva un procedimento solo sulla base di una segnalazione di pregiudizio, da chiunque ed in qualunque forma provenisse. Oltre a queste limitate iniziative in materia civile il P.M. esprimeva pareri nella procedure aperte d’ufficio dal Tribunale per i minorenni, e presenziava alle udienze di opposizione. Solo sui base volontaristica accadeva che incontri fra il giudice ed i servizi coinvolgessero anche il P.M.

Anche per la **materia penale**, proprio grazie all’opera di riflessione e di formazione promosse dai giudici Paolo Vercellone, Graziana Calcagno e Camillo Losana, stava fortunatamente evolvendo dal concetto di punizione al concetto di responsabilizzazione e restituzione di opportunità di crescita.

**Il procedimento amministrativo, per condotta “irregolare”** lasciava il posto all’intervento civile a tutela, sulla consapevolezza, già allora raggiunta, che la quasi totalità delle condotte devianti fossero sintomo di sofferenza e frutto di gravi carenze educative ed affettive, per affrontare le quali si richiamava la necessità di sostegni e non di punizioni.

#### **Carenze della legge 431/1967 istitutiva dell’adozione speciale**

Accanto ad aspetti indubbiamente positivi (migliaia di bambini in situazione di abbandono sono stati adottati) si erano verificati fatti estremamente negativi quali:

- a) la mancanza di freni al **mercato dei bambini** italiani e stranieri, spesso favorito da discutibili sentenze di molte Corti di appello e di alcuni Tribunali per i minorenni;
- b) l’inapplicabilità dell’adozione speciale per i minori di **età superiore agli otto anni**, quando invece, molte situazioni di bambini al di sopra di quell’età avrebbero meritato la medesima definizione;
- c) la mancata soppressione degli istituti giuridici dell’adozione ordinaria e dell’affiliazione;
- d) le **lungaggini**, in alcune regioni, della procedura prevista dalla legge per arrivare alla dichiarazione di adottabilità;

- e) **l'omessa segnalazione** di minori in situazione di abbandono, soprattutto negli istituti nelle regioni del sud ( per paura o per vantaggi economici delle strutture);
- f) il **mancato invio degli elenchi trimestrali** dei minori ricoverati in istituto da parte di molte istituzioni pubbliche e private e la inesatta indicazione dei reali rapporti esistenti fra il minore ed i suoi genitori d'origine;
- g) la difficoltà di gran parte dei giudici tutelari, specialmente di quelli che operavano nei piccoli centri, di assolvere al compito di vigilanza e segnalazione, sia per mancanza di formazione specifica, sia per la promiscuità delle competenze ( maggiorenni e minorenni);
- i) la possibilità da parte dei genitori d'origine di **risalire alla famiglia adottiva** mediante la semplice consultazione dell'atto integrale di nascita del bambino.

#### **Mercato dei bambini italiani e stranieri**

L'aspetto più grave è indubbiamente il mercato dei bambini che si attuava mediante:

- **il falso riconoscimento** da parte dell'uomo che voleva il bambino senza sottoporsi agli accertamenti di idoneità previsti dalla legge 431/1967. Con sentenza del 13 novembre 1979 la Sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino aveva addirittura dichiarato che il falso riconoscimento non costituisce reato ed ha ordinato la immediata consegna del bambino al falso padre; Ora con la maternità surrogata non siamo tanto distanti da allora!
- l'applicazione delle norme relative **all'adozione ordinaria** per i minori adottabili con adozione speciale;
- **l'incetta di minori stranieri** nei loro paesi d'origine da parte di persone singole, coniugate o conviventi, spesso del tutto inidonee sul piano educativo, incetta favorita anche dalle **delibazioni delle sentenze straniere pronunciate spesso dalle Corti di appello** italiane senza tener conto dell'interesse del minore .

#### **Coesistenza dell'adozione ordinaria e speciale**

L'applicazione della legge 5-6-1967 n. 431, ha portato a constatare che la *«coesistenza dell'istituto dell'adozione ordinaria con quello dell'adozione speciale è causa di notevoli inconvenienti. Innanzitutto perché autorizza il genitore naturale che vuole disfarsi sostanzialmente del proprio figlio o portare lo stesso in vendita consegnandolo o a chi offre di più o a chi - a parere insindacabile e spesso interessato del genitore - appare più capace di soddisfare esigenze del genitore più che esigenze del minore»* (A. Carlo Moro, *Prospettive di riforma della legge sull'adozione speciale*, in «La Famiglia», n. 38). Aggiungeva Moro, allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e dell'Associazione fra i giudici minorili: *«Le conseguenze di questo assurdo stato di cose ricadono tutte sui minori che si vedono assegnare per tutta la vita a persone incapaci sul piano psicologico e pedagogico; che si vedono praticamente "venduti" al miglior offerente; che acquisiscono spesso dei "nonni" più che dei "genitori" di cui invece hanno estremo bisogno; che vengono spesso dilacerati sul piano affettivo dalla contemporanea presenza di due padri o di due madri che si contendono il loro affetto»*.

**L'adozione ordinaria veniva usata per ratificare uno stato di fatto**, perché il bambino/a si sceglieva, alle volte si comprava o si prenotava alla nascita, sul presupposto che l'inserimento nella famiglia adottiva ( rigorosamente senza figli) fosse nel supremo interesse del minore, tanto poi se il comportamento del minore fosse stato inadeguato si sarebbe sempre potuto invocare l'indegnità ...

**Oggi trovo nelle comunità terapeutiche, abbandonati, minori adottati all'estero e rifiutati nell'adolescenza, dai genitori adottivi in quanto divenuti "sgraditi"....** E la riflessione che mi viene è che, nonostante la normativa sia divenuta più tutelante il problema resta nell'aspetto relativo alla corretta applicazione della norma. Mi riferisco all'ormai **tragico ribaltamento concettuale secondo cui l'adozione risponde al bisogno di avere un figlio a tutti i costi e ogni tentativo di verificare se il desiderio ( non bisogno) di un figlio corrisponda poi anche alla capacità di essere una risorsa valida e duratura ( l'adozione è per sempre) viene vissuto come una "inutile burocrazia", malevola, perché impedisce di "togliere i bambini dagli istituti"**.

Rispondo a questa critica con una storia. Credo intorno agli anni 96-98, la **Romania aveva chiuso le adozioni** a cittadini stranieri perché si era accertato che, mentre tutti i loro bambini in stato di abbandono continuavano a rimanere in comunità, gli stranieri ( non solo italiani) si andavano a cercare i bambini, più piccoli possibile, per le strade dei Paesi e li ottenevano in cambio, solitamente, di denaro per sfamare gli altri figli della famiglia. Si era anche accertato che ad una partoriente fosse stato praticato il parto cesareo perché la coppia adottiva aveva l'aereo prenotato per un certo giorno e doveva partire, ovviamente con il bambino "*prenotato*" pure lui. L'adozione internazionale "*fai da te*" consentiva di andare all'estero prendere diversi bambini ( per sé e per gli amici), portarli in Italia e scegliere quali tenere, rimandando indietro i non graditi. A volte tutti risultavano non graditi ed allora si "*restituivano*" ed un nuovo viaggio all'estero consentiva una nuova "*scelta*"...( racconti di colleghi del Sud Italia).

#### **L. 4 maggio 1983, n. 184**

**Per la prima volta la legge celebra il "diritto" del minore alla propria famiglia naturale, con ricadute importanti anche sulle politiche sociali, che venivano chiamate, pur con la formula sibillina ( nei limiti delle risorse), ad intervenire a sostegno delle famiglie in grave difficoltà.** Intendiamoci, **anche prima i servizi ( dove c'erano) intervenivano** in aiuto alle famiglie, ma soprattutto nei confronti di quelle che chiedevano aiuto, che collaboravano e che presentavano criticità limitate, accompagnate da buone risorse. Ora la legge diceva, invece, che tutte le famiglie, anche quelle che presentavano condizioni di grave trascuratezza ed incuria, meritavano un'opportunità di sostegno che, se rifiutata, poteva però giustificare, per ciò solo, la dichiarazione dello stato di adottabilità.

La nuova legge disciplina **l'affidamento familiare** ( anche a persona singola), eleggendolo quale **strumento privilegiato** per affrontare il disagio del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, rispetto alle comunità di tipo familiare o agli istituti, prevedendo che sia il s.s. ad attuarlo, con la ratifica del giudice tutelare, ma indicando le ragioni, i tempi ed i modi di attuazione.

E' un affidamento "**a sostegno**" **anche dei genitori**, delle cui indicazioni gli affidatari devono tener conto nel loro compito educativo, fatto salvo l'intervento del Tribunale per i minorenni nei casi non consensuali o di proroga.

Il cambiamento di prospettiva determinava un mutamento anche nelle relazioni con la **famiglia d'origine**, che veniva vista non soltanto più negli aspetti di grave pregiudizio, ma anzitutto nella prospettiva, nuova, di **possibile risorsa da sostenere**.

Arriva la **prima sanzione ( inidoneità** come genitore affidatario o adottivo e all'ufficio tutelare) per chi accolga, senza essere parente, un minore in affidamento in modo stabile per un periodo superiore ai sei mesi senza segnalarlo al G.T. Sanzione che viene estesa anche al genitore affidante, con la perdita della potestà.

Questa disposizione si giustificava con la prassi consolidata di scegliersi un bambino e tenerlo in affidamento per costituire una situazione di fatto che nessun giudice avrebbe più potuto modificare, esponendo però questi bambini al rischio non soltanto di avere una famiglia gravemente inadeguata, ma di essere espulsi dalla famiglia stessa, una volta raggiunta l'adolescenza, senza più poter avere prospettive alternative.

La novella dell'83 accoglieva in grande misura la **giurisprudenza della Corte di Cassazione** quale base della nuova disciplina. Ad esempio il **concetto di “forza maggiore”**, che nella precedente legge non aveva aggettivi e che, quindi, teoricamente poteva giustificare l'esclusione dell'abbandono anche quando l'impedimento non avesse termine, nella nuova legge diventa **“forza maggiore di carattere transitorio”** sul presupposto che la cessazione dell'impedimento solo entro un tempo congruo fosse compatibile con le esigenze di crescita del bambino e potesse, così, escludere l'abbandono, pur incolpevole.

**Il concetto dell'incolpevolezza, o meglio della qualificazione dell'abbandono non come una punizione** verso il genitore ritenuto colpevole del disinteresse verso il figlio, ma come riscontro dell'oggettiva impossibilità (colpevole o incolpevole), per il genitore, di garantire un sostegno sufficiente alla crescita del figlio, è ripetutamente citato nella giurisprudenza della Suprema Corte di quegli anni nell'individuare un contenuto concreto al concetto della forza maggiore temporanea.

Devono essere sentiti i **parenti entro il quarto grado “che abbiano mantenuto rapporti significativi”** con il minore, che restringe e qualifica la cerchia dei parenti in grado di impedire lo stato di abbandono, ma vedremo come la giurisprudenza interpreterà in modo piuttosto esteso il concetto di “rapporto significativo”, ritenendo, ad esempio possibile l'affidamento escludente l'abbandono ad uno zio che, vivendo in un'altra regione, non avesse “saputo” della situazione di pregiudizio in cui vivevano i nipoti, quando proprio la mancata frequentazione stava alla base di detta ignoranza.

Si prevede la **sospensione** della procedura di adottabilità per consentire il riconoscimento, ma se sia già pronunciato **l'affidamento preadottivo**, che presuppone la definitività della sentenza di adozione, il riconoscimento è **privo di effetti** e il giudizio di dichiarazione della paternità/maternità rimane sospeso nel corso della procedura e si estingue se interviene la dichiarazione di adottabilità.

La sospensione della procedura nell'interesse del minore è mantenuta, ma con il termine di non superiore ad un anno, prorogabile e **“prima”** della dichiarazione di adottabilità. **In passato le sospensioni in appello si sprecavano e la Cassazione, ancora un volta, aveva avuto il pregio di delimitare l'applicabilità dell'istituto solo nel giudizio di primo grado e la nuova legge fa propria questa prospettiva.**

**Chiunque può segnalare lo stato di abbandono, ma il T.M. lo può dichiarare d'ufficio.**

E' mantenuta l'opposizione al decreto di adottabilità e viene indicato il termine (ordinatorio) di 30 giorni per la fissazione dell'udienza e 15 giorni per il deposito della motivazione della sentenza, il cui dispositivo viene letto in udienza.

E' mantenuta la sospensione obbligatoria della responsabilità dei genitori durante il corso della procedura, e la conseguente nomina di tutore provvisorio.

Lo stato di adottabilità cessa per adozione, per il compimento del 18° anno di età o per revoca, se vengono meno i presupposti, ma se ci sia già stata la pronuncia dell'affidamento preadottivo, la richiesta di revoca è inammissibile.

**Per effetto dell'adozione il minore acquista lo status di figlio legittimo** ed assume e trasmette il cognome degli adottanti e cessano i rapporti con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali..

**Vengono introdotte le schede semestrali** al G.T. e l'attività ispettiva del G.T. ai fini dell'eventuale accertamento dello stato di abbandono.

In quegli anni era la **regola** che i minori, in particolar modo nell'Italia centro-meridionale, **crescessero in istituto**, nonostante i tempi non fossero più quelli nei quali, come ai primi del novecento, l'istituzionalizzazione, anche precoce, era stata l'unico modo per offrire un'istruzione ai propri figli .

Prevede, per la prima volta, **l'obbligo di audizione** del minore ultradodicesimo.

L'abbandono e la conseguente **adozione** divengono **possibili da 0 a 18 anni**, i minori di dodici anni "possono " essere sentiti, ma gli ultraquattordicenni devono prestare il consenso all'adozione.

**Non può invocarsi la forza maggiore** quando si siano rifiutati gli aiuti e non si sia adempiuto alle prescrizioni date dal giudice.

**Processualmente si introduce un rito contenzioso** sin dai primi accertamenti, pur se la parte della normativa relativa alla difesa d'ufficio ed all'iniziativa del P.M., ( titolo II, capo II) non era entrata in vigore immediatamente ( ex L. 23.6.2001 n. 240 - ordinanza C.Cost. n. 314 del 10.7.2002 - che prevedeva l'applicazione, in via transitoria, delle previgenti disposizioni processuali sino al 30.6.2002, poi prorogato ulteriormente, di anno in anno sino al 1 luglio 2007), -

Per quanto riguarda l' **adozione internazionale**, la disciplina contenuta nella novella rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo della legge n. 184/1983: in precedenza, infatti, il nostro ordinamento non prevedeva una apposita regolamentazione dell'istituto e le uniche norme ritenute applicabili al riguardo erano contenute nelle preleggi al codice civile che, per diffuso convincimento, non apparivano più idonee ad assicurare al minore straniero una tutela analoga a quella garantita al minore italiano.

La nuova legge prevede la **preventiva dichiarazione di idoneità** all'adozione internazionale da parte del T.M. del distretto di residenza della coppia, **previo parere del P.M. legittimato anche a chiederne la revoca** .( per la nazionale non esiste il limite territoriale essendo il T.M. di residenza del minore a fare l'abbinamento anche con coppie residenti in altre Regioni).

L'adozione è consentita **solo nei confronti di minori stranieri infraquattordicenni e l'ingresso in Italia è condizionato all'adozione, o all'affidamento preadottivo**, da parte dell'Autorità competente nel Paese d'origine, ovvero al nulla osta a fini di adozione rilasciato dal Ministero Affari Esteri, d'intesa con il Ministro dell'Interno, su istanza dei coniugi, quando il Paese d'origine non preveda l'adozione, ma presuppone che sia stato rilasciato dalle Autorità del Paese d'origine il nulla osta all'espatrio per adozione o affidamento. In quest'ultimo caso a dichiarare lo stato di adottabilità ( presupposto per l'adozione) è il T.M. italiano.

**L'adozione dello straniero** viene riconosciuta come affidamento preadottivo se non è provato l'anno di affido preadottivo nel Paese d'origine.

Prevede la **competenza** a dichiarare lo stato di adottabilità del T.M. italiano anche nei confronti di un minore straniero sol che si trovi sul territorio italiano.

Nel **Congresso mondiale** dei giudici per i minorenni e della famiglia, tenutosi a Torino nel **settembre 1990**, non fu possibile ottenere che i Paesi dai quali provenivano i bambini in adozione dichiarassero lo stato di adottabilità prima dell'abbinamento alla coppia italiana; come non fu possibile un documento congiunto con i Paesi francofoni sull'adozione da parte di famiglie eterosessuali.

**Compagno i primi Enti che “possono”** svolgere pratiche inerenti l'adozione di minori stranieri, previa autorizzazione del ministero affari esteri, di concerto con il ministero di grazie e giustizia.

Prevista la competenza del Console italiano per le adozioni di minori italiani da parte di residenti all'estero (italiani o stranieri), previo invio della richiesta al T.M: dove risiede o dimora il minore, o T.M. di Roma.

**Nasce l'adozione in casi particolari, ex art. 44**, anche in presenza di figli legittimi, [ a)orfani con parenti entro 6° grado i con rapporti significativi preesistenti al decesso dei genitori; b) coniuge del genitore, anche adottivo - e qui si sono scatenate donne, già in età, che adottavano, come single, un neonato negli Stati Uniti tornando poi in Italia a chiedere l'adozione ex art. 44 lett. b) per il marito - ; c) constatata impossibilità di affido preadottivo].

E' **un'adozione più “mite”**, per usare un termine caro ad alcuni giuristi minorili, perché se, da un lato, attribuisce i pieni poteri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale; dall'altro mantiene un fine legame con la famiglia d'origine ( di cui è prova solo l'aggiunta e non la sostituzione, del cognome dell'adottante), con la quale può non interrompersi il rapporto e verso la quale viene mantenuto il legame ereditario. Non si crea un rapporto con i parenti dell'adottante proprio perché non scompare la famiglia d'origine, come nell'adozione speciale.

Peraltro, questo istituto verrà utilizzato spesso, soprattutto in altre Regioni d'Italia, per sanare affidamenti di fatto, “fai da te”, invocando l'applicazione della lettera C).

Ci vuole il **consenso** dei/del genitori/e che non sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

### **Critiche**

Anche con la nuova normativa non sono scomparse le adozioni internazionali “*fai da te*”, con viaggi all'estero, con un **decreto di idoneità del tutto generico all'adozione ( uno o più minori)**, prendere diversi bambini, portarli in Italia e scegliere quali tenere, rimandando indietro i non graditi, ovviamente prima di chiedere la delibazione dell'affidamento preadottivo al T.M italiano. L'unica differenza dal passato era che si dovesse chiedere la revoca dell'affidamento preadottivo o dell'adozione nel Paese d'origine, salvo che quest'ultimo non prevedesse l'adozione, nel qual caso non occorre neppure questa fatica perché l'ingresso era subordinato semplicemente ad un visto ministeriale....

La fantasia umana, poi, dimostrava anche in questa materia di non avere limiti. Così arrivavano dall'estero bambini grandicelli ( adottati da coppie avanti negli anni) che poi, però, dopo la pronuncia dell'adozione, si scopriva essere molto più piccoli, ma si sa, l'atto di nascita nel Paese d'origine veniva confezionato quando il bambino veniva trovato per strada e l'età era, quindi, frutto della valutazione di chi lo aveva trovato. La cosa singolare era che l'errore fosse sempre nella direzione di indicare un'età superiore, tanto si sapeva che, in presenza del problema di imparare

l'italiano, sarebbe stato inserito in una classe inferiore, quindi non avrebbe avuto particolari problemi a scuola.

**La delibazione dell'adozione solo come affidamento preadottivo** ha rappresentato un **grave problema** per quei minori che, nel corso dell'anno di affidamento in Italia, venivano rifiutati, perché rimanevano cittadini stranieri, senza più alcuna tutela formale. Ora se rifiutati, sono comunque cittadini italiani, quali figli adottivi, ed i genitori adottivi sono obbligati quantomeno al mantenimento.

Sono previste **sanzioni penali** per le mancate segnalazioni degli stati di abbandono da parte di P.U., per l'omesso invio delle schede semestrali e per chi affidi o accolga dietro corresponsione o promessa di denaro, in modo *contra legem* un minore.

L'introduzione dell'**art. 74** consente al T.M. di smascherare **i falsi riconoscimenti** perché prevede l'obbligo di segnalazione, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, dei riconoscimenti da parte di persone coniugate. Anche sul punto ci sono state questioni attinenti al rapporto fra la competenza del T.M. competente a tutelare il minore e quella del T.O. competente ad accertare la falsità del riconoscimento. ( ordinanza n. 196 del 21.6.200 C.Cost. rigetto)

Alcune importanti **modifiche** alla legge n. 184/83 vengono apportate dalla **legge 31 dicembre 1998, n. 476**, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".

Da sottolineare l'uso del termine "**disponibilità**" anziché "**domanda**" ("presentano dichiarazione di disponibilità al T.M."), che ha un significato profondo: l'adozione, anche internazionale, non è una richiesta di avere un figlio, ma una disponibilità ad essere famiglia per un bambino abbandonato. **La domanda di famiglia è del bambino.**

L'istruttoria diventa complessa, come è **complessa l'adozione**. Accogliere, per la vita, un bambino non generato, per di più proveniente da una cultura completamente diversa, non equivale, automaticamente a procreare, anche solo perché il figlio adottivo, nell'età dell'adolescenza, dovrà essere molto sostenuto nell'elaborazione più consapevole del proprio abbandono.

E' prevista anche la verifica della sussistenza degli elementi dell'abbandono, perché il provvedimento non sia contrario all'ordine pubblico, per i bambini provenienti dagli Stati che non abbiano ratificato la Convenzione; che sia stata coinvolta l'Autorità Centrale e siano stati rispettati i limiti del decreto di idoneità. Il problema è che alcuni T.M. pronunciavano decreti di idoneità generici all'adozione prestando il fianco ad abusi, come si è già detto.

I **servizi** di territorio vengono massicciamente coinvolti, infatti, anzitutto nella "**formazione**" e **conoscenza della coppia**, che poi dovranno eventualmente sostenere quando abbia ottenuto l'adozione di un bambino.

Si è detto che la procedura fosse troppo lunga e che questo alimentasse il mercato del "fai da te", ma in realtà la stessa legge prevede un termine ( entro 4 mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità) e prevede anche che il T.M. ascolti direttamente gli aspiranti, eventualmente disponga approfondimenti, ma si pronunci entro due mesi.

Essendo questi termini ordinatori ed essendo i servizi e gli uffici giudiziari minorili in permanente carenza di personale, è vero che non siano stati rispettati questi termini da tutti. Il T.M. piemontese, con molti sacrifici lo ha fatto.

Nell'adozione straniera la coppia dichiarata idonea “**deve**” **incaricare uno degli Enti** autorizzati a seguire l'adozione all'estero, in collaborazione con l'Autorità Centrale, seguendo la fase dell'abbinamento del minore.

Vengono indicate le caratteristiche degli Enti per essere autorizzati.

Viene **sanzionata penalmente l'intermediazione**, senza autorizzazione, finalizzata all'adozione.

Se non è accertato l'abbandono e l'impossibilità di affidamento o adozione nello Stato d'origine; ovvero se per il Paese straniero l'adozione non abbia effetto legittimante, con cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine (salvo che essa vi abbia consentito) la **Commissione Centrale** non può dichiarare l'adozione corrispondente al superiore interesse del minore ed autorizzarne l'ingresso in Italia.

**Divieto di ingresso** in Italia a minori stranieri non accompagnati a scopo di adozione al di fuori della procedura che coinvolge la Commissione Centrale, che viene costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinandone le competenze di promozione e controllo.

**Se il minore entra ugualmente**, gode di tutti i diritti del minore italiano e può essere dichiarato adottabile.

Sono previste cause ostative alla trascrizione dell'adozione sull'atto di nascita.

E' esplicitamente prevista la collaborazione dei Consolati/Ambasciate

La nuova normativa risponde all'esigenza di rispettare i principi introdotti della **Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, entrata in vigore in Italia il 25 agosto 1976** che si possono sintetizzare in : 1) garantire che le adozioni internazionali abbiano di vista essenzialmente l'interesse **superiore del minore**; 2) realizzare tra gli stati contraenti un sistema di cooperazione; 3) assicurare il riconoscimento negli stati contraenti delle adozioni realizzate in conformità a essa, anche attraverso la creazione di Autorità Centrali, dialoganti fra di loro ed incaricate di autorizzare l'ingresso dei minori in presenza dei requisiti necessari.

La legge, inoltre, prevede disposizioni a **sostegno dei genitori adottivi** consistenti in particolari un facoltà di astensioni dal lavoro, possibilità di usufruire di congedo parzialmente retribuito per il periodo di permanenza nel paese di origine del minore, nonché la deducibilità dal reddito imponibile di una parte delle spese sostenute nella procedura di adozione.

A distanza di diciassette anni dall'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), il parlamento ha approvato la **legge 29 marzo 2001, n. 149** : “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n' 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.

**La riforma dell'adozione è consistente**

Si censurava, nella legge dell'83, la lentezza delle procedure, la difficoltà interpretativa di alcune norme, su alcune delle quali erano intervenute anche pronunce di illegittimità della Corte costituzionale.

Le nuove disposizioni delineano una disciplina di **diritto sostanziale e processuale dell'adozione**, oltre ad intervenire anche su alcuni articoli del titolo VIII del Libro I del Codice civile, uniformando prassi molto diverse dei Tribunali per i minorenni.

La ratio ispiratrice della riforma è contenuta nel nuovo articolo 1 della legge n. 184/83 ove può leggersi che il minore ha **diritto** di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Dopo aver stabilito che le condizioni di povertà dei genitori ( che peraltro, mai presso il T.M. piemontese aveva determinato la dichiarazione dello stato di adottabilità) non rappresentano di per sé un ostacolo all'esercizio del diritto sopracitato, viene inoltre previsto che a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto e che l'ente locale, nei limiti delle proprie competenze e risorse, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti'. Solo allorché, nonostante gli interventi descritti, la famiglia non sia in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione.

Viene introdotto il **secondo diritto del minore**, cioè quello di avere **“una famiglia”** qualora la propria sia abbandonica.

L'affidamento è indicato come prima scelta di sostegno eterofamiliare, e solo ove non sia possibile l'affidamento prevede l'inserimento in una comunità di tipo familiare e solo in mancanza di questa è consentito l'inserimento in un istituto di assistenza, ma prevede che, da un lato, minori entro i 6 anni, non possano essere inseriti in istituto e che, in ogni caso gli istituti debbano chiudere entro il 31 dicembre 2006.

L'affidamento continua ad essere disposto dal servizio sociale locale, salvo il previo consenso dei genitori o del tutore e dopo aver sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, o, anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, ovvero per disposizione del T.M.. **E' previsto per il servizio un importante compito di sostegno e vigilanza**, oltre alla definizione delle motivazioni, delle modalità e dei poteri attribuiti agli affidatari. Il servizio deve anche, parallelamente, intervenire a sostegno della famiglia d'origine, al fine di permettere il rientro del minore.

**L'affidamento consensuale**, ratificato dal G.T., non può superare i 24 mesi e l'eventuale proroga deve essere disposta dal T.M.

L'**affidatario** deve essere **sentito** nelle procedure a tutela ( potestà, affidamento, adottabilità), ed anche il minore di anni 12.

Su questo punto si è aperto, da un lato, un fronte di sostenitori, che lamentavano il rifiuto di molti giudici di ascoltare le persone che, vivendo quotidianamente con il bambino potevano offrire elementi preziosi di conoscenza, motivato dal timore di raccogliere informazioni non propriamente oggettive; d'altro lato il fronte dei giudici preoccupati svelare l'identità degli affidatari a rischio giuridico ascoltandoli nelle procedure di adottabilità. In realtà

La nuova norma attribuisce ai legali rappresentanti delle comunità i poteri tutelari, fino alla nomina del tutore, ma prevede anche che essi stessi debbano richiedere al Giudice Tutelare, **entro 30 giorni** dall'accoglienza, la nomina di un tutore per il minore.

E' prevista una **incompatibilità assoluta** a ricoprire la funzione di tutore per legali rappresentanti della comunità e per chiunque vi presti servizio, anche a titolo gratuito e volontario.

Sanziona penalmente l'**omessa segnalazione** dell'abbandono da parte di P.U. e la delazione sui minori adottati.

Prevede l'**invio al P.M.M.** delle schede semestrali, sanzionandone penalmente l'omissione e sposta sulla P.M.M. il compito della vigilanza sulle comunità e sugli affidamenti, autorizzando ispezioni "in ogni tempo".

La disciplina dell'adozione modifica i **requisiti delle coppie** aspiranti all'adozione e prevede che debbano essere unite in matrimonio, ed essere "unite" da almeno tre anni, ma consente che in questo triennio venga computata anche l'eventuale stabile e continuativa convivenza prematrimoniale. Il progetto originario apriva l'adozione anche alle coppie di conviventi, ma poiché esisteva ancora una differenziazione fra figli legittimi e figli riconosciuti, e poiché per effetto dell'adozione l'adottato avrebbe acquistato lo status di figlio legittimo, nonostante la mera convivenza dei genitori, una siffatta previsione avrebbe violato l'art. 3 della Costituzione. Per questo la previsione del matrimonio al momento della presentazione della domanda, ma l'accettazione della pregressa convivenza.

La durata della convivenza/matrimonio individuata nei tre anni pare recepire una critica della precedente legge, che

Viene inserita una **pericolosa deroga** ai limiti di età (quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando gli adottanti abbiano già altri figli dei quali almeno uno sia di età minore o quando l'adozione riguardi un fratello di un minore già adottato dalla stessa coppia. ), qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile al minore. Dico pericolosa perché, ferma restando la giustificazione dell'eccezione sul caso singolo, il timore era di una nuova strumentalizzazione per avere un bambino "più piccolo", senza rendersi conto che, in realtà, l'adozione di un bambino molto piccolo non è affatto priva di criticità, soltanto sono diverse da quelle dell'adottivo più grande.

Sul punto, peraltro, si era già pronunciata la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 148 del 1992, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della L. 184/83

*“ nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione”.*

Purtroppo, nella realtà dei fatti si è spesso assistito all'iniziale accoglienza di uno o più fratelli, con età diverse, seguita poi dall'accudimento prevalente, o esclusivo, del più piccolo, con una vera e propria espulsione del/dei grande/i.

Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni, e anzi costituiscono **titolo preferenziale** alcune situazioni in cui l'adozione risponde all'interesse evidente dell'adottando, come l'aver già adottato uno o più fratelli dell'adottando, o l'intenzione di adottare un minore disabile.

L'offerta di disponibilità all'adozione nazionale rimane in comparazione non più per due anni, ma per tre.

Questo tempo così lungo era stato valutato eccessivo nei casi in cui la coppia fosse stata ritenuta, sin dall'inizio, non in possesso dei requisiti necessari per accogliere un minore adottivo perché creava l'illusione nei coniugi di poter avere un bambino, per un tempo considerevole, ma il tentativo di dichiarare una non idoneità, motivata in un provvedimento di archiviazione anticipato, appunto, sulla non idoneità, era miseramente fallito perché, impugnato dai coniugi era stato annullato dalla Corte d'Appello sul rilievo della mancata previsione, nella legge, di un provvedimento sull'idoneità all'adozione nazionale.

Anche la **Corte Costituzionale** si è pronunciata sul punto, con l'ordinanza n. 192 del 20.6.2001 dichiarando la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal T.M. di Napoli in relazione all'art. 22, nella parte in cui non prevede l'inidoneità all'adozione nazionale, per violazione dell'art. 24 e 11 della Costituzione. Interessante il rilievo della Corte, oltre alla differenza dei due tipi di adozione, che "la spirazione dei singoli ad adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo", (principio già affermato nella sentenza n. 281 del 1994).

E' disciplinata anche la facoltà di presentare domanda di adozione (solo nazionale) in più tribunali, con la previsione della comunicazione dei dati fra e diverse A.G. territorialmente interessate.

Viene prevista una **corsia preferenziale** per le disponibilità all'adozione di bambini problematici (di età superiore ai 5 anni o con handicap) ed il pregio di questa norma è stato quello di uniformare le prassi dei diversi tribunali. Al quando ero giudice al T.M. di Torino presiedevo la camera di consiglio dedicata agli abbinamenti di minori dai 3 anni ai 18, mentre un'altra camera di consiglio, presieduta dalla Presidente De Marco, si occupava dell'abbinamento di bambini 0-3 anni essendo le problematiche molto diverse per i bambini di quell'età e per consentire anche ai bambini grandicelli uno spazio autonomo di valutazione.

Nel T.M. piemontese già vi era, di fatto, una precedenza nell'esaminare la documentazione delle coppie che davano questo tipo di disponibilità. Se alla disponibilità formale nei confronti di un bambino con certe caratteristiche e criticità si accertava esserci anche quella di una sostanziale idoneità l'abbinamento era praticamente immediato, perché la ricerca della famiglia partiva sempre dai bambini da abbinare in quel preciso momento storico. Nel caso non vi fosse corrispondenza, la coppia ritornava fra quelle genericamente abbinabili.

Viene introdotta l'**esclusiva competenza del P.M.** a richiedere l'apertura della procedura di adottabilità per un minore il cui abbandono sia stato segnalato da chiunque.( cfr. Corte Costituzionale n. 314 del 10.7.2002)

Chi, non essendo parente entro il 4° grado, accolga un minore per un tempo superiore a sei mesi deve segnalarlo, pena l'inidoneità ad essere affidatario/adottivo ed alla funzione tutelare. Anche il genitore che affidi, per lo stesso periodo, deve segnalarlo, pena la decadenza/adottabilità.

La sospensione dalla responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di tutore provvisorio, non è più automatica, ma fa parte dei provvedimenti che il T.M. può assumere a tutela del minore.

E' previsto, in via d'urgenza, un provvedimento monocratico, che però deve essere confermato dal collegio nei trenta giorni successivi.

E' previsto il **pieno contraddittorio** fra i genitori/parenti ed il minore, rappresentato dal curatore ed il tutore ed il P.M. unico istante.

La **sospensione** della procedura è disciplinata e limitata ad un anno, anche se nella realtà questo termine troppo spesso non viene rispettato.

Viene **eliminata l'opposizione** allo stesso tribunale e la dichiarazione di adottabilità è con sentenza, impugnabile in Appello e Cassazione. Non è previsto un termine di deposito della sentenza di primo grado, mentre è individuato in 15 giorni quello per la Corte d'Appello, ma non è indicato un termine di fissazione ed in tempi di grave carenza di magistrati in Corte d'Appello si erano registrate pendenze, anche di due anni, del giudizio di secondo grado.

Il diritto di difesa e del giusto processo, prevede **l'assistenza obbligatoria del difensore** fin dai primi atti, non solo per i genitori e i parenti che partecipano nel procedimento, ma anche per il minore.

La nomina di un curatore non comporta necessariamente la scelta di un avvocato, ma poiché egli dovrebbe poi nominarsi un difensore nella prassi il curatore è sempre un avvocato che abbia seguito un corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che sia inserito nell'elenco dei disponibili alla nomina di curatore.

Contro la decisione dei giudici di appello si può ricorrere per Cassazione per quasi tutti i motivi previsti dall'articolo 360 del Codice di procedura civile, e non soltanto per violazione di legge come era previsto prima della riforma. Anche il bambino potrà dire la sua opinione prima di essere adottato: chi ha già compiuto 14 anni dovrà dare un consenso esplicito. I bambini tra i 12 e 14 anni saranno ascoltati personalmente dal magistrato. Se è più piccolo sarà ascoltato vagliando prima la sua capacità di discernimento. E anche i figli legittimi di una coppia che chiede un bambino in adozione devono essere ascoltati dai magistrati se hanno già compiuto 14 anni.

La verifica del periodo di affidamento, che si conclude con la pronuncia della sentenza di adozione, ovvero, in caso di valutazione negativa, di sentenza che dichiara di non far luogo all'adozione, riguarda soltanto l'adozione nazionale, poiché **l'adozione internazionale** comporta la delibazione del provvedimento di adozione straniero come adozione anche in Italia.

Questa modifica non ha impedito alcune **“restituzioni”** di minori, per alcuni dei quali è stata aperta una procedura di adottabilità, ovvero i genitori sono stati dichiarati decaduti, ma tutti i minori sono diventati, per effetto dell'adozione, cittadini italiani e, salvo una nuova dichiarazione di abbandono, hanno mantenuto i diritti di figli legittimi rispetto ai loro genitori.

Contro la decisione dei giudici di appello si può ricorrere per Cassazione per quasi tutti i motivi previsti dall'articolo 360 c.p.c. e non soltanto per violazione di legge come era previsto prima della riforma. Anche il bambino potrà dire la sua opinione prima di essere adottato: chi ha già compiuto 14 anni dovrà dare un **consenso esplicito**. I bambini tra i 12 e 14 anni saranno ascoltati personalmente dal magistrato. Se è più piccolo sarà ascoltato vagliando prima la sua capacità di discernimento. E anche i figli legittimi di una coppia che chiede un bambino in adozione devono essere ascoltati dai magistrati se hanno già compiuto 14 anni.

L'avvio dell'affido preadottivo preclude la revoca dello stato di adottabilità ed anche il **riconoscimento tardivo** non produce effetti.

Una volta concluso l'affidamento preadottivo, il tribunale dichiara con sentenza l'adozione, che crea un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima. L'adottato acquista il cognome paterno e la cittadinanza italiana se fosse straniero. E' vietato a chiunque di fornire informazioni sulle sue origini e all'ufficiale di stato civile e all'ufficio dell'anagrafe di fornire certificati in cui risulti il rapporto di adozione con **sanzioni penali** in caso di trasgressione.

Peraltro, la legge prescrive la necessità che i genitori informino i figli della loro condizione di adottivi. Questi ultimi, una volta raggiunti i 25 anni, potranno - con una domanda diretta al Presidente del Tribunale per i minorenni - conoscere la loro storia.

Anche l'**adozione in casi particolari** viene modificata.

**La lettera A)** ha una modifica lessicale, ma il contenuto è identico.

**La lettera B)** è identica anche nella formulazione.

**La lettera C)** è diventata l'ipotesi in cui il minore sia affetto da handicap ( L. 104/92) e sia orfano di padre e di madre.

È stata introdotta la **lettera D)**, che riproduce l'impossibilità di affido preadottivo che era prevista alla lettera C) nella precedente legge.

In questi casi (ad eccezione della lettera b) l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi e anche da parte di persone non coniugate. Se però l'adottante è coniugato e non separato l'adozione deve essere effettuata da entrambi coniugi. Con riferimento alla differenza di età tra adottante e adottato, la legge prescrive nei casi di cui alle lettere a) e d) che l'età dell'adottante superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottato. In tutti questi casi l'adottando ultraquattordicenne ha diritto ad esprimere il consenso mentre l'ultradodicesimo deve essere sentito (al pari dell'infradodicesimo, in considerazione però della sua capacità di discernimento). Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio. Si segnala un **inasprimento delle pene** pecuniarie già previste dalla legge n. 184.

La legge n. 149 prevede anche alcuni **interventi di carattere economico**.

Ad esempio, prevede l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali relative al minore ed estende agli affidatari tutte le agevolazioni in

tema di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri già previsti in favore dei genitori biologici del minore.

Si segnala, infine, che la legge n. 149 nel modificare le disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità prevede l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore.

La riforma del diritto di famiglia, **con la L. n. 219 del 10.12.2012 e con il successivo Decreto legislativo n. 154 del 28.12.2013**

Oltre a tutta una serie di modifiche delle norme sostanziali tese ad attribuire maggiore risalto al “preminente interesse del minore” ( es. art. 315 c.c. sull'uguaglianza dei figli nati fuori dal matrimonio) , sulle quali non mi soffermo, rileva particolarmente **modifica delle competenze**, intervenendo **sull'art. 38 Disp. Att. Cod. Civ.** attribuendo al Tribunale ordinario. una serie di procedure che erano materia di intervento del T.M. ( tipicamente la limitazione della responsabilità – **artt. 333,336 c.c.**- genitoriale e la decadenza dalla responsabilità genitoriale) nel caso di pendenza di causa di separazione /affidamento/divorzio, salvo che il P.M.M. abbia presentato il ricorso per la decadenza dalla presponsabilità genitoriale prima dell'avvio della causa avanti al T.O., secondo una ormai costante giurisprudenza della C. di Cassazione.

Alcuni procedimento sono passati stabilmente al T.O., come quello relativo **agli artt. 333, 336 c.c.** relativi alla richiesta di limitazione nell'**esercizio della responsabilità** genitoriale, che sostituisce il concetto di potestà genitoriale, in coerenza con il termine usato in tutte le normative internazionali e ad un concetto culturale più maturo di responsabilità educativa verso figli a sostituire il potere verso di loro.

Ancora è passata al T.O. la competenza di decidere sull'affidamento quando genitori non coniugati cessano la convivenza( con l'applicazione della procedura di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., cioè del rito di camera di consiglio e non contenzioso, in quanto compatibili, in spregio della tanto decantata uguaglianza dei figli). Passa pure la competenza al T.O. ( ma nella veste di Giudice Tutelare) il procedimento autorizzativo del riconoscimento da parte di una madre infrasedicenne ( **art. 250 c.c.**), il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno nell'ultimo anno di minore età (**art. 405 c.c.**), la risoluzione dei conflitti fra i genitori circa la linea educativa ( **art. 371 c.c.**) ed anche la richiesta di autorizzare trattamenti medici, che può essere formulata dal genitore non dissenziente, ma anche direttamente dal medico, al Giudice Tutelare ( **L. n. 219 del 22.12.2017 art. 3 co. 5 – nota come Legge sul fine vita**); mentre rimane al T.M. la decisione sui rapporti fra il minore e gli ascendenti ( **art. 317 bis c.c.**) e la decisione sulla rimozione dall'amministrazione del patrimonio di uno o dei genitori ( **art. 334 c.c.**), la procedura di interdizione nell'ultimo anno di minore età e l'autorizzazione al riconoscimento di figli nati da rapporto incestuoso ( **art. 251 c.c.**), oltre alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

In tutto questo confuso scenario molte sono le **criticità**, prima fra tutte la sovrapposizione di due giudici sulla stessa vicenda familiare. **Un esempio** è la contemporanea pendenza di una procedura di adottabilità sospesa per permettere alla madre infra-sedicenne di **riconoscere** il figlio presso il T.M. e presso il Giudice Tutelare competente ad autorizzarla al riconoscimento; altro **esempio** è la contemporanea pendenza di un procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale avanti al

T.M. e davanti al Giudice tutelare per valutare la richiesta di autorizzazione a **trattamenti sanitari** senza il consenso del o dei genitori.

La seconda **criticità** è la dispersione di energie da parte della Procura minorile, che è il primo fronte di segnalazione da parte di tutti (servizi, Forze di Polizia, scuole, privati....) e che si attiva, sempre, salvo poi scoprire che nel frattempo era iniziata una causa di separazione, è intervenuta una pronuncia autorizzativa.... E dover passare alle procure ordinarie circondariali gli atti utili alla loro attivazione, senza considerare il fatto che, come vedremo, spesso l'iniziativa rivolta ad ottenere una limitazione della responsabilità genitoriale rappresenta una iniziativa di tutela anche del minore autore di reato e se, per ipotesi, sia pendente una causa di separazione /affidamento/divorzio fra i genitori, non sarà possibile, nei tempi stretti che il processo penale minori richiede, ottenere un provvedimento.

E' ancora da evidenziare la particolare attenzione del Legislatore verso la **rappresentanza processuale del minore ( Curatore)** in caso di conflitto con gli esercenti la responsabilità genitoriale. Anche la Suprema Corte si è pronunciata in merito, rafforzando un'attuazione che si manifestava piuttosto lenta e recalcitrante. ( per tutte Cass. I sez. civile n. 5256 del 20.11.2017 – 6.3.2018 e Cass. VI sez. civile n. 8438 del 5.4.2018)..

In ultimo, mi pare importante evidenziare il **Progetto P.I.P.P.I.**, che si è diffuso ormai a livello nazionale, ma che al suo primo esordio sperimentale ha visto l'adesione della città di Torino e di questa Procura, che ha come obiettivo il lavoro integrato fra i diversi servizi di territorio e la famiglia, con lo scopo di sostenere i minorenni all'interno della loro famiglia proprio in quelle situazioni di disagio nelle quali in passato si era dovuto tutelare il minore con un allontanamento.

### **Processo penale:**

Ante riforma del DPR 22.9.1988 n. 448:

Era l'epoca in cui il P.M. poteva ordinare la cattura ed il processo agli adulti contemplava la figura del giudice istruttore per molti reati, mentre per i minorenni l'istruttoria era sempre sommaria, come non era previsto il turno arrestati ( che era gestito sempre dal P.M. ordinario) e la correttezza del minore con l'autore di reato maggiore veniva gestita dalla procura ordinaria finchè non decideva di stralciare la posizione del minore per trasmetterla al P.M.M.

Il Pubblico ministero minorile aveva già rapporti con l'USSM e con il carcere, che Graziana Calcagno e Paolo Vercellone avevano reso "carcere della città", con il risultato di creare efficaci collaborazioni con il territorio affinché, anche in caso di condanna, i ragazzi potessero avere opportunità di recupero fuori dal carcere.

Ricordo un'udienza di sorveglianza con Paolo Vercellone nella quale condividemmo la possibilità di concedere l'affidamento in prova di un ragazzo condannato anche se non aveva ancora scontato la metà della pena, ritenendo che detta norma non fosse applicabile ai minorenni.

Con la riforma del codice di procedura penale ( 22 settembre 1988 n. 447) anche il processo agli adulti cambia. Al di là delle modifiche che tutti noi oggi applichiamo ( pur con i mutamenti parziali che periodicamente vengono approvati al legislatore) viene prevista la presenza nelle procure della P.G. e questa novità rende decisamente più efficace l'attività di indagine, che ne frattempo si è molto formalizzata e complicata.

La **MAP** è la regina della riforma, ma nelle realtà come quella piemontese, sostanzialmente ratifica e formalizza una prassi già in atto, aggiungendo l'esito dell'estinzione del reato, che ovviamente prima non era prevista ( e l'unico strumento era il proscioglimento ex art. 98).

Io ho imparato da Graziana, da Paolo e Camillo a considerare il processo penale come una opportunità di crescita del minore autore di reato ed ho potuto sperimentare in questi 33 anni di esperienza con i minorenni che anche gli autori di reato rimangono giovani in cerca di identità, non ancora devianti, nella maggior parte dei casi. Per questo la Procura minorenni ha, negli anni, investito molto nella prevenzione e nella giustizia riparativa.

- In data **8 marzo 2011** è stato sottoscritto il primo protocollo con la Polizia Municipale di Torino, Nucleo di Prossimità, che ha rappresentato la formalizzazione di una buona prassi già in atto per affrontare fenomeni come il bullismo nelle scuole. Il focus dell'intervento era individuato dalla particolarità della delega di indagine, che non si limitava a disporre l'accertamento del fatto di reato e l'individuazione dell'autore, ma richiedeva di indagare anche sulle dinamiche nella classe che avevano causato o favorito la condotta deviante, cercando poi, di intervenire positivamente sulle dinamiche riscontrate per giungere, ove possibile, ad una riconciliazione, con la collaborazione degli insegnanti e dei genitori, nei casi più semplici, ovvero segnalando le situazioni all'Ufficio di Mediazione nei casi più complessi.

Questi interventi avevano prodotto eccezionali risultati perché erano riusciti ad intercettare anche condotte che non erano ancora una violazione della norma penale ( come escludere dall'invito ai compleanni un solo compagno), ma che sarebbero verosimilmente, prima o poi, degenerate in condotte francamente punibili. L'intervento di responsabilizzazione degli studenti e di sostegno agli insegnanti aveva prodotto anche una nuova e sincera alleanza con il Nucleo di Prossimità, che anche verso i ragazzi era diventato " la divisa amica" alla quale poter confidare di essere vittima ( o di avere gravi problemi in famiglia, mai confessati). Gli stessi insegnanti, percependo di non essere lasciati soli nel gestire dinamiche, che alcune volte si erano rivelate particolarmente complesse, avevano dimostrato di saper collaborare con proprie iniziative risolutive.

In data **13 aprile 2018** è stato sottoscritto il medesimo protocollo, con le identiche caratteristiche ( e con risultati altrettanto positivi), con la polizia Locale di Novara, che ha costituito un locale Nucleo di Prossimità, sul modello di quello di Torino. Hanno seguito l'esempio di Novara anche Verbania e Cambiano (TO). In data 21 febbraio 2019 è stato anche sottoscritto un nuovo protocollo con la Procura della repubblica di Novara, la Polizia Locale di Novara, il Comune di Novara, il Centro di Mediazione di Torino, l'Ufficio Esecuzione penale esterna, l'Ordine degli avvocati di Novara, La Diocesi di Novara e diverse associazioni per garantire la collaborazione necessaria alla giustizia riparativa, anche per i giovani adulti.

Anche in tema di mediazione, come già ricordato, veniva avviata una nuova sperimentazione in collaborazione con l'U.S.S.M. di Torino e con il centro di Mediazione del Comune di Torino. In coerenza con questa iniziativa, in data **10.11.2014 e 25.6.2015** era stato sottoscritto il nuovo protocollo sulla giustizia riparativa, che aveva ulteriormente esteso sul territorio della Regione Piemonte e Valle d'Aosta l'intervento di mediazione grazie ad un contributo della regione e che seguiva il primo protocollo sottoscritto in data **11.3.2011** .

La naturale evoluzione di questo percorso era stata la sottoscrizione di un secondo protocollo, in **15 dicembre 2017** con il Nucleo di Prossimità della Polizia Locale di Torino ed una cooperativa (ASAI) di educatori di strada, già operante in molti quartieri di Torino, perché si potesse aggiungere all'intervento della Polizia Locale anche un supporto educativo mirato alla riparazione. E' stato poi sottoscritto il Protocollo regionale piemontese per la prosecuzione del Progetto Riparazione, attraverso il quale è stato possibile realizzare un massiccio intervento nella giustizia riparativa, riuscendo a portare a compimento importanti percorsi riparativi/riconciliativi nei quali i ragazzi denunciati (per reati non molto gravi, ma comunque preoccupanti) sono stati dirottati (la c.d. M.A.P. senza processo), coinvolgendo anche minori degli anni 14 responsabili di reato, con l'ulteriore effetto di evitare un numero importante di processi.

Successivamente era nato il progetto "Ricominciamo", che in qualche modo ha pure integrato il percorso di mediazione e che ora è alla seconda edizione; il progetto prevede l'inserimento, di concerto con la Procura, di ragazzi autori di reati nell'ambito scolastico, in un percorso di responsabilizzazione e riparazione attraverso l'impegno in attività socialmente utili, come il tutoraggio di bambini più piccoli, con l'assistenza di un educatore, in un rinnovato patto educativo sottoscritto dalle famiglie, dal ragazzo, dall'educatore, dalla Polizia Locale e dalla scuola; nel biennio **2016-2018** (cioè all'esordio del progetto) sono stati trattati i casi di 62 ragazzini (della scuola media) e nel 100% dei casi l'intervento ha avuto pieno successo, avendo garantito anche la piena riconciliazione con le vittime dei reati. Il progetto è stato nuovamente finanziato, per altri due anni, e ha coinvolto un numero più ampio di minorenni.

La Procura minorile ha anche stipulato, sin dal **23.11.2016**, un accordo di partenariato con la Onlus "EssereUmani", che sviluppa iniziative, nelle scuole e in carcere, nel settore della promozione umana e sociale.

La collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino era stata molto utile quando si era presentata l'opportunità di sostenere una nuova evoluzione dei protocolli sottoscritti con la Polizia Locale di Torino perché era stato possibile impostare con alcuni docenti una ricerca sull'attività di contrasto al bullismo nelle scuole.

Erano stati coinvolti in questo nuovo progetto anzitutto l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, tutte le Polizie Giudiziarie del territorio, i Servizi Sociali e Sanitari del territorio, l'università (psicologia, giurisprudenza, scienza della Formazione), volontari ed associazioni.

L'idea era di investire sugli studenti affinché loro stessi, supportati dagli insegnanti, potessero individuare utili strategie di benessere a scuola, essendo consapevoli del fatto che i progetti calati dall'alto non producono risultati apprezzabili, e che i progetti standard possono non rispondere alle specifiche esigenze della singola scuola, mentre i progetti creati dal basso, nelle singole scuole, possono effettivamente portare a risultati positivi. In altri termini, si trattava di offrire ai ragazzi strade di responsabilizzazione, avendo essi, già la responsabilità di assistere a gesti di bullismo, ai quali, verosimilmente, non erano in grado di reagire non sapendo che cosa fare.

Il progetto è stato avviato nell'anno scolastico **2014-2015** ed ha coinvolto sperimentalmente otto scuole, della Regione Piemonte, medie e superiori (scelte con U.S.R.), con le quali si è fatto un percorso finalizzato alla realizzazione, all'interno delle scuole medesime, di un gruppo di auto-mutuo aiuto, costituito dagli studenti, con il supporto degli insegnanti di riferimento, degli psicologi già presenti nella scuola per i progetti "peer to peer" e dell'istituto Scolastico Regionale. Sono stati coinvolti anche I Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Postale e le Polizie locali territoriali.

Il progetto, che non ha presupposto alcun costo e che ha il nome di "Gruppo NOI", si fonda sulla convinzione che i ragazzi possano essere i migliori "facilitatori" della comunicazione con i loro coetanei coinvolti in episodi di bullismo e che proprio dai ragazzi possano nascere i migliori progetti per garantire il benessere all'interno della scuola. La scelta è di investire sul modello positivo anziché sul contrasto diretto al modello negativo. La presentazione del progetto era stata fatta, la prima volta, in un incontro in Procura e in diversi incontri nelle sedi scolastiche territoriali

prescelte. L'adesione era stata raccolta dall'USR ed era stata massiccia. Ogni scuola aveva realizzato in modo personalizzato il gruppo, le sue regole di funzionamento e le attività che intendeva promuovere per realizzare l'obiettivo del benessere a scuola, che solo indirettamente, si pone in contrasto con condotte di bullismo. La Procura ha continuato a mettere in rete queste diverse realtà, permettendo il reciproco confronto (anche con trasferte di ragazzi da una scuola all'altra) ed ha promosso anche la realizzazione di un logo, ogni anno, rappresentativo dell'iniziativa (sempre da parte dei ragazzi), che viene scelto dai ragazzi medesimi, fra tutti quelli proposti dalle diverse scuole. Il primo logo vincitore era stato stampato su magliette donate dalla "Robe di Kappa" ed era stato votato dai ragazzi delle scuole partecipanti al progetto, riuniti c/o l'U.S.R.

In data **4 giugno 2015**, per la nascita del progetto Gruppo NOI si era organizzato un convegno (possibile in quanto le scuole interessate erano soltanto otto), presso la "Fabbrica delle E", messa a disposizione gratuitamente dal Gruppo Abele, nel quale erano stati i ragazzi a restituire, in una tavola rotonda, con l'intervento di un unico adulto (Don Ciotti), agli adulti invitati i reports del loro lavoro sul tema. L'evento aveva avuto come protagonisti i ragazzi rappresentanti le diverse scuole coinvolte nel progetto.

La giornata era anche stata qualificata come "Giornata della giustizia civile preventiva", in alternativa alla giornata che solitamente veniva organizzata all'interno degli uffici del Tribunale per i minorenni e nella quale si celebrava un processo simulato (nel quale si attribuiva ai ragazzi il ruolo di tutti i protagonisti dell'udienza, quali i giudici, il pubblico ministero, l'avvocato, l'imputato ed i suoi genitori, il carabiniere di vigilanza, il cancelliere e il commesso). Gli inviti al convegno erano stati realizzati, graficamente, dai ragazzi del primo corso di grafica de "La Piazza dei Mestieri, come compito in classe.

I rimandi degli insegnanti e degli stessi ragazzi erano stati entusiastici e riferivano di un miglioramento generale del clima all'interno della scuola. La richiesta di tutti era di proseguire nell'attività..

Nell'anno successivo il progetto aveva avuto l'adesione di n. 88 scuole in Piemonte ed era stato esteso anche a tutte le scuole della Regione Valle d'Aosta. Con questi numeri non era più possibile organizzare un convegno e si era, quindi, suggerito alle scuole di organizzare singoli eventi, assegnando ad ogni Provincia un mese dell'anno scolastico nel quale organizzarli, dando modo, così, al Procuratore di parteciparvi. Il nuovo logo vincitore, realizzato e votato sempre con le medesime modalità, era stato stampato, grazie al sostegno della Lavazza, su calendari distribuiti a tutte le scuole. Agli eventi organizzati era stata sempre invitata tutta la comunità del territorio della scuola interessata, intesa come istituzioni territoriali, cittadini, famiglie, Forze di Polizia. Avevano aderito anche scuole elementari, realizzando progetti particolarmente apprezzabili, ed apprezzati anche dalle famiglie dei ragazzi coinvolti. L'anno successivo le scuole aderenti erano state 120, quello successivo erano oltre 200. Ora sono praticamente tutte le scuole coinvolte nel metodo "Gruppo NOI", che è compatibile con qualsiasi progetto., perché è un progetto di metodo (lavorare insieme), gratuito, che restituisce ai ragazzi la responsabilità di stare bene a scuola. Sempre grazie al sostegno della Lavazza, nel 2017, il Logo vincitore era stato stampato su una bandiera. Nel 2018 l'U.S.R. ha sovvenzionato la realizzazione di stickers riproducenti il nuovo Logo 2018.

Alle scuole si sono aggiunte associazioni che già operano sul territorio del Distretto e che hanno offerto, gratuitamente, interventi di vario tipo, come la pet-terapy, le esperienze di volo, con la Onlus "I piccoli Aviatori", interventi di educazione alla gestione del denaro (La Scialuppa). Queste risorse sono state messe in rete a disposizione delle scuole.

Ogni anno il Procuratore partecipa all'incontro di presentazione, nei diversi territori della Regione Piemonte, ma ormai da tre anni in realtà la presentazione alle scuole non ancora aderenti viene fatta dai ragazzi stessi che sono già coinvolti nel progetto, che illustrano il senso dell'iniziativa e l'attuazione della loro attività. Il Procuratore partecipa, inoltre, ai diversi eventi che le scuole organizzano su iniziativa dei ragazzi, ed a questi eventi continuano ad essere presenti anche i

rappresentanti locali delle istituzioni ( Sindaco, Polizia, Carabinieri...), sempre più concretamente vicini e partecipi all'iniziativa.

Nella Provincia di Biella, che vede tutte le scuole del territorio aderire al progetto sin dal 2017, si è creata una particolare sinergia, fra lo psicologo responsabile dell'Asl e le scuole, in base alla quale il professionista ha formato un gruppo di ragazzi come educatori "peer to peer" e con loro ha avviato uno straordinario percorso di "mediazione fra peer" realizzando, sempre insieme ai ragazzi, un documentario sul tema, che ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale.

In sostanza, negli scorsi anni si era anticipato il progetto di prevenzione che sta alla base della legge sul bullismo (n.71/2017), a cui, peraltro, la legge si ispira, avendo il procuratore personalmente collaborato con la senatrice Ferrara nella stesura del testo della legge.

Poiché quando si ha conferma della validità di un progetto nasce l'esigenza di fare ancora qualcosa in più ed allora si è pensato di realizzare un nuovo progetto che potesse a sostenere le vittime del bullismo ( purtroppo ancora esistenti) che, da sole, non riescono a superare il trauma. Infatti, se la prevenzione deve essere la strada maestra, non ci possiamo dimenticare che purtroppo fatti di bullismo ancora accadono e, a volte, le vittime sono così duramente colpite da auto-lesionarsi o addirittura, togliersi la vita .

- Ulteriore evoluzione del progetto "Gruppo NOI", quindi, è stato è il progetto "SicurSè", per il quale si è anche sottoscritto, in data **6 giugno 2017**, un protocollo con il Comune e le Asl di Torino, che muove dall'idea di dover portare soccorso alle vittime del bullismo che da sole non riescono ad emergere dalla condizione castrante di vittima, nella consapevolezza della carenza di risorse dei servizi e della fragilità spesso riscontrata, in questi casi, nei genitori dei ragazzi coinvolti . Il progetto è finalizzato a sperimentare l'offerta di sostegni innovativi ( non etichettanti) alle vittime di bullismo, che i servizi territoriali non riescono a prendere in carico ed a seguire con gli strumenti canonici ( psicoterapia, ecc...), che siano gratuiti, che possano diventare patrimonio del territorio e che si presentino di interesse per gli adolescenti, al riparo da connotazioni etichettanti.

Si sono coinvolti i servizi sociali e le Asl di Torino, con la funzione di individuazione dei casi da inserire nel progetto, insieme al Procuratore, e di sostenerne la gestione, essendo i titolari del servizio dopo la sperimentazione del progetto ( che si è svolto con incontri mensili di tutti i partecipanti all'iniziativa) ; l'Ufficio Scolastico Provinciale ( essendo la sperimentazione orientata solo su Torino, pur nell'ottica di estenderla, in un secondo momento anche sul Distretto) come interlocutore per le scuole frequentate dai ragazzi; l'Università, con il mandato di supportare il lavoro di mappatura delle risorse nei Quartieri coinvolti nella sperimentazione e di rilevare la validità/efficiacia dell'intervento, oltre che di testarne il metodo; il Consiglio dell'Ordine degli psicologi, che si è incaricato di censire gli psicologi presenti a diverso titolo nelle scuole per metterli in comunicazione con quelli del territorio e di formarli gratuitamente alla comunicazione peer to peer ove non avessero già questa specializzazione; la Polizia Locale di Torino, Nucleo di Prossimità, con il ruolo di segnalare i casi e di collaborare al loro trattamento.

L'obiettivo è di offrire alle vittime di bullismo, ed anche ai bulli in un secondo momento, sempre gratuitamente, attività che presentino caratteristiche particolarmente rafforzative della personalità e della resilienza, ma che allo stesso tempo, non siano connotanti ( come può esserlo un sostegno psicologico). Sono state individuate delle risorse, di tipo ludico-sportivo-formativo, come il tiro con l'arco, il canottaggio, la pallacanestro, il volley, le arti marziali di difesa, la pet-terapy, lo Yoga. Associazioni e volontari, che hanno già una loro identità ed attività consolidata sul territorio, si erano autonomamente offerte di collaborare gratuitamente quando avevano avuto notizia del progetto ( in alcune di queste discipline sportive sono istruttori alcuni UPG che prestano servizio nell'ufficio. Nella disciplina delle arti marziali è istruttore un praticante avvocato che ha frequentato uno stage in Procura minorenni, mentre l'istruttore di Yoga appartiene al Corpo di Polizia Locale di Torino). E' stato anche coinvolto il presidente nazionale degli psicologi

esperti nella tecnica M.D.R. ( che intervengono a supporto delle popolazioni in caso, terremoti ed altri disastri) con la funzione di supportare gli interventi a scuola anche nei confronti degli insegnanti e delle famiglie.

L'associazione che si occupa di Pet-terapy, come già ricordato, aveva poi presentato autonomamente un progetto di intervento generalizzato nelle scuole che aveva ottenuto il finanziamento necessario ad offrire, gratuitamente, oltre all'impegno in SicurSè, un intervento con i cani in dieci scuole. L'offerta era stata comunicata alle scuole del progetto Gruppo NOI ed era stata subito accolta. La realizzazione ha avuto un grande successo nelle sedi in cui era stata richiesta ( all'esito dell'intervento molti ragazzi manifestavano il desiderio di diventare veterinari, come il conduttore dei cani che li aveva intrattenuti). La sottoscritta aveva dirottato soltanto due degli interventi offerti in scuole nelle quali si era verificato il suicidio di uno studente, per sostenere una corretta elaborazione dell'evento drammatico, ed anche questa scelta aveva prodotto soddisfazione nei ragazzi, nelle famiglie e negli insegnanti.

In proposito era stato avviato un tavolo che aveva individuato una cabina di regia per la sperimentazione di un anno, con la finalità di renderlo poi un servizio, e per definire il testo del protocollo fra i diversi attori dell'iniziativa. In particolare, il Servizio di Psicologia Area Evolutiva ed le SS.CC.di Neuropsichiatria Infantile ( ex ASL TO1 ed ex ASL TO2 ) – della ASL Città di Torino si era assunto il compito di segnalare i casi; prendere parte al monitoraggio per la valutazione degli interventi più adeguati; eventualmente prendere in carico il minore; partecipare al lavoro di rete e alla cabina di regia; sistematizzare gli interventi coordinati di competenza dei servizi; la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali, si era impegnata a segnalare i casi; prendere parte al monitoraggio per la valutazione degli interventi più adeguati; eventualmente prendere in carico il minore; partecipare al lavoro di rete e alla cabina di regia; sistematizzare gli interventi coordinati di competenza dei servizi, compreso, per la materia specifica di gestione dei conflitti e mediazione, il Centro Mediazione Torino; la Città di Torino - Direzione Corpo di Polizia Municipale di Torino si era assunta il compito di gestire l'intervento definito dai servizi in un contesto di comunità e di prossimità; erogare interventi didattici e di prevenzione; svolgere attività di consapevolezza sull'agito; l'Università degli studi: Dipartimento di psicologia – Dipartimento di Filosofia e di scienze dell'educazione e dipartimento di neuropsichiatria infantile ASO Città della Salute si era impegnata a mettere a disposizione tirocini; in prospettiva: erogare formazione nelle scuole, sia al corpo docente, sia al personale scolastico, sia agli studenti e alle loro famiglie, con un percorso integrato con le risorse EMDR.; l' Università degli Studi di Torino-SCDU Neuropsichiatria Infantile ASO Città della Salute-Dipartimento di Scienze della sanità Pubblica e Pediatriche si era assunta il compito di partecipare alla cabina di regia; studiare il fenomeno sul piano epidemiologico, clinico e di ricerca; offrire terapie integrate con i servizi; mettere a disposizione tirocini, in prospettiva: erogare formazione nelle scuole, sia al corpo docente, sia al personale scolastico, sia agli studenti e alle loro famiglie e di programmare interventi preventivi del bullismo; il MIUR - Ufficio Territoriale Scolastico era impegnato a collaborare, in quanto presente all'interno dei contesti scolastici, sia in ottica individuale, sia di gruppo, in chiave preventiva e di analisi del fenomeno nei singoli contesti; l'Associazione EMDR Italia si era assunta l'impegno di mappare i terapeuti disponibili sul territorio; individuare e inviare il terapeuta adeguato, su richiesta dei servizi; formare e supervisionare i terapeuti già attivi sul territorio; offrire interventi terapeutici, anche nell'ottica di psico-educazione sul trauma, in prospettiva: erogare formazione nelle scuole, sia al corpo docente, sia al personale scolastico, sia agli studenti e alle loro famiglie, con un percorso integrato con le risorse universitarie; la Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni Piemonte e Valle d'Aosta si era impegnata a segnalare i casi; prendere parte al monitoraggio per la valutazione degli interventi più adeguati; partecipare al lavoro di rete e alla cabina di regia; collaborare alla formazione.

Il monitoraggio si è realizzato con incontri mensili della cabina di regia, ed è attualmente nella fase di passaggio al territorio per la prosecuzione come servizio della Città. E' stato anche possibile, nel frattempo, sensibilizzare altri territori perché venissero attivate risorse simili ( ad esempio Alba).

L'obiettivo è stato quello di offrire opportunità aggiuntive al sostegno, che siano in grado di rinforzare le risorse delle persone minorenni in condizione di sofferenza, come i ragazzi vittime di bullismo, al fine di permettere loro di elaborare l'esperienza traumatica vissuta, aumentare l'autostima e trovare nuove strade di crescita che non siano legate al vissuto di essere vittime. L'ulteriore obiettivo era stato quello di inserire nel medesimo percorso anche autori di fatti di bullismo ed identificare nuovi interventi preventivi a livello di scuola e famiglia volti a prevenire il fenomeno del bullismo.

La finalità era ed è quella di attuare un'azione di prevenzione e stimolare la resilienza, cioè la capacità di favorire la ripresa del minore dopo un evento traumatico, e, così, potenziare la possibilità di rigenerare una dimensione identitaria diversa da quella precedente.

Questa iniziativa muoveva dalla raccolta, quasi casuale, di importanti risorse che già stanno lavorando con i ragazzi (nell'ambito dello sport e/o del divertimento) e che avevano offerto, e che mantengono, la disponibilità di investire, senza retribuzione alcuna, in questo progetto.

L'intervento prevede l'inserimento di aree diverse tutte volte a rinforzare le risorse delle vittime di bullismo.

#### AREA 1: FORMAZIONE E PSICOEDUCAZIONE

Tematica della comunicazione: far riflettere i ragazzi su cosa (sulle parole che usano/ messaggio verbale) e su come (messaggio non verbale/importanza del contesto) comunicano, al fine di renderli consapevoli di quello che suscitano negli altri.

Tematica delle emozioni e dello sviluppo dell'intelligenza emotiva: per favorire la Conoscenza delle proprie emozioni, il Controllo delle emozioni, la Motivazione di sé stessi, il Riconoscimento delle emozioni altrui e infine la Gestione delle relazioni.

Tematica della fiducia: si ipotizza di realizzare l'intervento in gruppo in modo da favorire lo sviluppo o la riscoperta di elementi di fiducia nelle relazioni con gli altri.

Tematica dell'autostima: "La fiducia in se stessi è il risultato di una situazione rischiosa superata brillantemente." Jack Gibb

Metodologia: si ipotizza di lavorare attraverso una modalità interattiva, che preveda l'uso di giochi calibrati in base all'età dei partecipanti e poi rielaborati in gruppo, in modo da permettere un vissuto emotivo e corporeo e favorire una comprensione cognitiva degli aspetti oggetto della formazione.

#### AREA 2: ATTIVITÀ FISICA E AUTODIFESA

La scelta dell'attività fisica risponde al criterio di essere sfidante, ma raggiungibile, in modo da permettere un aumento dell'autostima nei destinatari del progetto. A seconda della modalità di realizzazione scelta (outdoor o in città) si possono combinare queste diverse attività, tra le quali, a titolo di esempio le seguenti: autodifesa e brazilian Ju-Jitsu; AFA (attività fisica adattata); pet therapy; yoga; tiro con l'arco; rugby; pallacanestro; canottaggio.

#### AREA 3: ELABORAZIONE DEL TRAUMA

Utilizzo di tecniche di psicoterapia al fine di permettere un'adeguata elaborazione del trauma subito. A seconda della modalità di realizzazione scelta (outdoor o in città) e della disponibilità di professionisti, si possono combinare queste diverse metodologie, tra le quali, a titolo di esempio le seguenti: la terapia di gruppo (l'utilizzo del gruppo permette l'elaborazione dei vissuti disturbanti in condivisione con gli altri componenti del gruppo che hanno avuto esperienze simili), la terapia individuale (per permettere alla vittima di avere uno spazio di elaborazione personale); lo

psicodramma; EMDR (dall'inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing ovvero desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari); arteterapia.

L'originario progetto di collaborazione con il Nucleo di Prossimità della Polizia Locale di Torino, dal quale si sono generate tutte le successive iniziative di cui si è appena trattato, ha generato un "metodo di prossimità" che si sta "esportando" anche in altre sedi del distretto .

Credo che Graziana e Paolo sarebbero contenti di queste iniziative.

Anna Maria Baldelli